

Visto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68/98 approvativa del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento, l'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, è ripartito dal Ministero secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominati bacini d'utenza, in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nella medesima regione o provincia autonoma che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella predetta ripartizione, si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione;

Considerato, altresì, che ai sensi del medesimo art. 1, comma 4, del regolamento si considera operante in una determinata regione o provincia autonoma l'emittente la cui sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo è ubicata nel territorio della medesima regione o provincia autonoma ovvero l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del citato regolamento per fatturato si intendono i ricavi riferiti all'esercizio esclusivo dell'attività televisiva di cui alla voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni" risultante dal conto economico del bilancio di esercizio;

Considerato che ai sensi del menzionato art. 1, comma 4, del regolamento ciascuna emittente può presentare la domanda per il bacino d'utenza televisiva nel quale è ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), del ripetuto regolamento nel caso in cui l'emittente operi in più bacini di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascun bacino di utenza;

Visto lo stanziamento iniziale di competenza di bilancio anno 2013 di euro 78.318.391,00;

Viste le variazioni negative di bilancio per l'importo di euro 11.359.564,00;

Vista che la disponibilità di stanziamento per l'anno 2013 a seguito delle variazioni negative ammonta ad euro 66.958.827,00;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 1247, della citata legge 296/2006 dell'ammontare globale dei

contributi stanziati (Euro 66.958.827,00) il quindici per cento (Euro 10.043.824,05) è destinato alle emittenti radiofoniche locali e che pertanto la somma da ripartire alle emittenti televisive locali per l'anno 2013 è di Euro 56.915.002,95;

Visto il decreto direttoriale del 22 novembre 2013, registrato all'Ufficio centrale di bilancio in data 9 dicembre 2013, con cui è stata impegnata sul capitolo 3121, piano gestionale 1, per l'esercizio finanziario 2013, la somma di euro 56.915.002,95 a favore dell'emittente televisiva locale;

Considerato che, al fine di ripartire lo stanziamento di Euro 56.915.002,95, previsto per l'anno 2013 tra i vari bacini di utenza televisiva costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del più volte menzionato regolamento, occorre tenere conto dei due fattori ivi previsti consistenti nel fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino di utenza che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e nel particolare rilievo a favore dei bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione e che, pertanto, l'attribuzione percentuale dello stanziamento in ciascun bacino di utenza televisivo risulta dalla combinazione dell'indice di fatturato del bacino d'utenza, parametrizzato in relazione diretta e dell'indice del PIL pro capite, parametrizzato in relazione inversa, secondo la seguente formula:

Indice di fatturato x indice pro capite decrescente = Indice combinato di attribuzione (IcA)

Ripartizione percentuale per l'-iesimo bacino:  
56.915.002,95 x  $IcAi$

$$\frac{21}{\sum_{i=1} IcAi}$$

Visto l'art. 26 del decreto legislativo n. 33/2013 concernente gli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero, nell'ambito della sezione Amministrazione Trasparente, degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, cui verrà data esecuzione successivamente al riparto per emittente nell'ambito della regione;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con legge 14 luglio 2008, n. 121 concernente il trasferimento delle funzioni dal Ministero delle comunicazioni al Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 maggio 2014, recante «Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato On.le Antonello Giacomelli», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2014;

